

SEMPLIFICA UNIVERSITÀ

AUTOVALUTAZIONE,
ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO,
VALUTAZIONE PERIODICA (AVA):

SEMPLIFICAZIONI POSSIBILI

maggio 2014



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Adunanza del 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)

Introduzione.....	4
1. Gestione degli ordinamenti.....	6
2. Codici ISTAT negli ordinamenti.....	8
3. Conoscenze richieste per l'accesso negli ordinamenti.....	9
4. Struttura della SUA-CdS e relazione con le banche dati	
RAD e Off.f.....	10
5. Docenti di riferimento.....	11
6. Rapporti di riesame.....	13
7. Presidio di qualità e nucleo di valutazione.....	14
8. Riconoscimento di CFU per attività formative pregresse e	
competenze acquisite.....	15

Con questo documento, il Consiglio Universitario Nazionale prosegue il proprio impegno volto a individuare le procedure e gli adempimenti che, per complessità, per oneri regolatori, amministrativi e informativi correlati, più ostacolano il funzionamento e il potenziamento del sistema universitario, proponendo misure di semplificazione atte a liberare le risorse necessarie a un'incentivazione della qualità e dell'efficienza affidata alla valorizzazione delle attività di didattica e ricerca.

Come annunciato nel «Semplifica Università - per cominciare» l'attenzione s'incentra ora sulle procedure per l'«Autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» (cosiddetto «sistema AVA») [1].

Come più volte ribadito dal Consiglio Universitario Nazionale, per realizzare pienamente l'autonomia universitaria puntando sul miglioramento della qualità, anche dell'offerta formativa, è necessario un sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento in cui i momenti di programmazione, di valutazione e di accreditamento siano chiaramente distinti, con una precisa attribuzione di competenze e responsabilità ai vari soggetti coinvolti, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e confusioni negli interventi.

Il Consiglio Universitario Nazionale, in particolare, ribadendo quanto già affermato nella Raccomandazione sul D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 «L'impatto sull'offerta formativa, le criticità e le necessarie azioni correttive» (Adunanza del 27 marzo 2013) ritiene che per il miglior funzionamento del sistema di assicurazione della qualità dell'offerta

formativa sia necessario distinguere chiaramente le tre fasi seguenti:

a) autorizzazione iniziale, consistente nell'analisi dell'ordinamento, di competenza del CUN ai sensi della normativa vigente, e nella verifica automatica di requisiti di docenza semplificati;

b) valutazione *ex post*, di competenza dell'ANVUR, effettuata principalmente tramite visite in loco e comunicazione con i Nuclei di Valutazione degli Atenei, volta a verificare la congruenza fra gli obiettivi previsti nella progettazione e i risultati conseguiti, e la qualità della realizzazione del progetto formativo;

c) conferma dell'accreditamento, di competenza del MIUR, a partire dalle analisi dell'ANVUR e anche a seguito di contraddittorio, ove necessario.

1. procedure definite dal D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, come adeguato e integrato con il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, co. 1, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 e, sulla sua base, dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, «Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università [...]».

Il sistema previsto dal D.M. n. 47/2013, come adeguato e integrato dal D.M. n. 1059/2013, al contrario, interviene sui processi di progettazione e attivazione dei corsi di studio aggiungendo oneri informativi, procedure e strutture a quelle già previste dalla normativa e dalla prassi, talvolta con duplicazioni e sovrapposizioni di compiti e responsabilità fra i diversi organismi coinvolti. Soprattutto, risponde a logiche autorizzative, basate principalmente sulla meccanica applicazione di rigidi parametri fissati ex ante, anziché valutative. L'impostazione adottata ha prodotto un consistente appesantimento del lavoro di gestione dei corsi di studio sia per il personale docente sia per il personale amministrativo, su aspetti in buona parte puramente formali e non sostanziali, oltre tutto in un periodo di costante diminuzione del personale.

Benché il sistema AVA persegua il condivisibile fine di sviluppare i processi di autovalutazione producendo una riflessione sugli obiettivi previsti dai corsi di studio, sull'adeguatezza dei mezzi utilizzati per raggiungerli e su come migliorare l'offerta formativa, la sua prima applicazione ha generato oneri burocratici il cui peso e costi non paiono pienamente compatibili con l'ottenimento dei risultati di assicurazione della qualità ai quali si deve tendere. Si ritiene quindi necessaria un'operazione di razionalizzazione e semplificazione del sistema AVA che lo liberi dagli aspetti più formali, permettendo agli atenei di concentrare il lavoro sull'effettivo miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Le proposte di seguito formulate si prefiggono pertanto di razionalizzare e semplificare il sistema AVA attraverso modifiche testuali dei provvedimenti normativi che attualmente lo disciplinano. Si tratta di correttivi a basso impatto regolatorio, capaci tuttavia di restituire questi processi alla funzione loro propria di strumenti per la valorizzazione dell'efficienza delle Università e per l'assicurazione della qualità dell'offerta formativa, espressioni di una valutazione la cui introduzione graduale contempli, nel pieno rispetto delle autonomie universitarie costituzionalmente riconosciute, il coinvolgimento attivo delle Università e si fondi su un rapporto costruttivo e dialettico tra autovalutatori e valutatori esterni.

Questo documento intende quindi proporre alcune modifiche normative mirate per ridurre la complessità del sistema AVA, aumentarne l'efficacia e favorirne l'accoglimento da parte della comunità universitaria in modo che possa svolgere al meglio il proprio ruolo di strumento per il miglioramento della qualità dell'offerta didattica. Si rimanda al documento sopra citato per un'analisi dettagliata dell'intero impianto del sistema AVA.

1. Gestione degli ordinamenti

Descrizione del problema

La normativa vigente prevede che i Regolamenti Didattici di Ateneo siano approvati dal MIUR sentito il CUN, e che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio siano parte integrante dei Regolamenti Didattici di Ateneo. L'ordinamento didattico di un corso di studio è un corpo unitario comprendente gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative con l'indicazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi professionali. Come tale, per verificare coerenza e qualità del progetto formativo, è indispensabile esaminarlo nella sua interezza, e qualsivoglia modifica ad una sua parte dev'essere considerata nel contesto dell'ordinamento nel suo complesso. L'art. 2 del D.M. n. 47/2013 suddivide, invece, l'esame dell'ordinamento fra due organi diversi (CUN e ANVUR), causando seri problemi di incoerenza, anche perché agli Atenei è stata concessa la possibilità di modificare, nella scheda SUA-CdS, parti di ordinamenti già approvati, causando disallineamenti all'interno dell'ordinamento e a volte persino non conformità alla normativa vigente. Come conseguenza, si è verificata una sensibile complicazione delle operazioni richieste agli Atenei per la gestione e la modifica degli ordinamenti, in quanto si sono trovati a dover rispondere a richieste diverse con tempistiche diverse e non necessariamente coerenti fra loro.

D'altra parte si sottolinea che un ordinamento ben progettato non è sufficiente a garantire la qualità del corrispondente corso di studio; l'effettiva qualità ed efficacia del corso di studio può essere valutata solo *ex post* sulla base di un esame della concreta realizzazione del corso di studio e dei risultati da esso conseguiti, certamente prerogativa di un'agenzia di valutazione.

Infine, verificare la conformità degli obiettivi formativi con i risultati di apprendimento attesi e con gli sbocchi occupazionali individuati è parte dell'esame *ex ante* della coerenza interna dell'ordinamento, esame che quindi spetta al MIUR sentito il CUN, mentre compito di un'agenzia di valutazione è verificare la rispondenza tra i risultati di apprendimento e gli sbocchi occupazionali attesi e i risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali effettivamente conseguiti.

Normativa

L'art. 11, comma 1, della l. n. 341/1990 prevede che i Regolamenti Didattici di Ateneo siano approvati dal MIUR sentito il CUN («L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun Ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "Regolamento didattico di Ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al MIUR per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.»).

L'art. 11, comma 3, del D.M. n. 270/2004 prescrive che «Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio».

L'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007 stabilisce che «Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea/laurea magistrale, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT» L'art. 2, comma 2, del D.M. n. 47/2013 prevede invece che «Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi: a) proposta di accorpamento di corsi di studio; b) variazione del quadro delle attività formative; c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o in teledidattica) del corso di studio; d) richiesta formale da parte del MIUR», mentre il comma 3 dello stesso articolo dichiara che «L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando: a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B; b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell'ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l'attivazione», e il comma 4 specifica che «Le Università che, ai sensi del comma 3 punto b), ricevono richieste di adeguamento da parte dell'ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2».

Proposta di semplificazione

- a) Sostituire il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 47/2013 con il seguente: «Il CUN è chiamato a esprimersi sull'ordinamento didattico sia in fase di istituzione del corso di studio sia in fase di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio».
- b) Sostituire il comma 3 dell'art. 2 del D.M. n. 47/2013 con il seguente: «L'ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento del corso di studio, verificando il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B».
- c) Eliminare il comma 4 dell'art. 2 del D.M. n. 47/2013.

2. Codici ISTAT negli ordinamenti

Descrizione del problema

La normativa vigente prevede che negli ordinamenti gli sbocchi professionali siano indicati anche facendo riferimento alla classificazione ISTAT delle professioni. L'esperienza ha rivelato che tale classificazione in alcuni contesti è significativa e utile anche a fini statistici e di orientamento; ma in altri contesti è troppo schematica e rigida per rappresentare la pluralità di opzioni offerte dai corsi di studio. Si ritiene quindi più opportuno toglierne l'obbligatorietà lasciando la possibilità di inserirli ove rilevante e per motivi statistici.

Normativa

L'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007 stabilisce che «Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea/laurea magistrale, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.»

Proposta di semplificazione

Nell'art. 3, comma 7, di entrambi i DD.MM. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale modificare il testo aggiungendo «ove ritenuto utile» dopo il periodo «anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT».

3. Conoscenze richieste per l'accesso negli ordinamenti

Descrizione del problema

La normativa vigente prevede che i Regolamenti Didattici di Ateneo, e in particolare gli ordinamenti didattici dei corsi di studio che ne sono parte integrante, contengano: per le lauree triennali la definizione delle conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica e l'indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi in caso tale verifica non sia positiva; e per le lauree magistrali, la determinazione e le modalità di verifica del possesso di opportuni requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione. L'esperienza ha mostrato come sia più opportuno che tali informazioni siano contenute invece nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, in quanto soggette a variazioni frequenti, puramente operative, che non incidono sulla struttura e coerenza dell'ordinamento nel suo complesso.

Normativa

L'art. 6, comma 1, del D.M. n. 270/2004 stabilisce che «Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.» L'art. 6, comma 2, dello stesso D.M. stabilisce che «Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli Atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi».

Proposta di semplificazione

- a) Modificare il terzo periodo del comma 1 dell'art. 6 del D.M. n. 270/2004 come segue: «A tal fine i regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 12, definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, nei regolamenti didattici dei corsi di studio vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.»
- b) Modificare il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n. 270/2004 aggiungendo alla fine le parole «dei corsi di studio».
- c) Modificare il comma 2 dell'art. 12 del D.M. n. 270/2004 aggiungendo alla fine il punto «f) per le lauree triennali, le conoscenze richieste per l'accesso, le loro modalità di verifica e gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare in caso tale verifica non abbia esito positivo; per le lauree magistrali, i requisiti curriculari, la personale preparazione richiesta nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione».

4. Struttura della SUA-CdS e relazione con le banche dati RAD e Off.f

Descrizione del problema

Nelle intenzioni del legislatore, la scheda SUA-CdS doveva sostituire e inglobare le banche dati RAD, Off.f. e Off.f. pubblica, diventando l'unico punto di riferimento sia per la descrizione formale del corso di studio, sia per le procedure di accreditamento e valutazione, sia per la distribuzione di informazioni a studenti, famiglie e mondo del lavoro. La realizzazione attuale di tale scheda non solo non raggiunge ancora questi obiettivi, ma mescola i tre livelli rendendo inutilmente complicata la compilazione e difficile la lettura. In particolare, il modo con cui la scheda RAD è stata inserita nella SUA-CdS non è funzionale all'esame degli obiettivi formativi e della loro congruenza con le attività formative, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Normativa

Il contenuto della scheda SUA-CdS è sommariamente descritto nel comma 2 dell'art. 8 del D.M. n. 47/2013.

Proposta di semplificazione

Per questa azione non è necessario un intervento normativo, ma un'armonizzazione, riorganizzazione e semplificazione delle diverse parti della SUA-CdS, da realizzare coinvolgendo simultaneamente tutti gli organismi competenti come già proposto dalla mozione CUN del 9 aprile 2014 su «Istituzione di un Tavolo Tecnico in materia di procedure finalizzate all'esame degli ordinamenti didattici di Ateneo». Occorre in particolare separare l'esame della scheda RAD (compito del CUN) dall'esame del resto della SUA-CdS (compito dell'ANVUR), facendo inoltre in modo che ogni singola parte della scheda RAD, riportata all'interno della SUA-CdS, sia chiaramente identificata a priori e non sia modificabile una volta approvata dal MIUR, previo parere del CUN ai sensi della normativa vigente.

5. Docenti di riferimento

Descrizione del problema

Il CUN condivide il principio che, per poter attivare un corso di studio, un Ateneo debba avere a disposizione un numero minimo di docenti primariamente impegnati in quel corso di studio, che possano fungere quindi da docenti di riferimento per quel corso. Tuttavia il modo in cui tale principio è stato attuato, innanzitutto, tramite i DD. MM. 16 marzo 2007 di descrizione delle classi di laurea e di laurea magistrale e, in particolare, con i DD. MM. n. 47/2013 e n. 1059/2013, ha causato rigidità, complicazioni gestionali ed effetti collaterali che nulla hanno a che fare con la qualità dei corsi di studio, spingendo gli Atenei a concentrarsi sul rispetto formale dei requisiti piuttosto che sulla effettiva qualità dell'offerta formativa. Per esempio, le sempre più numerose richieste di cambi di SSD da parte degli Atenei per i propri docenti, e la cancellazione o l'incongruo spostamento tra le attività affini o integrative di insegnamenti appartenenti a SSD fondamentali ma non coperti da docenti degli stessi SSD, sono spesso determinati dalla necessità del rispetto di vincoli formali e non da decisioni volte a migliorare la qualità dell'offerta didattica, generando stravolgimenti talora sostanziali e immotivati sotto il profilo della coerenza formativa degli ordinamenti approvati e dell'offerta didattica. Il fenomeno inizia a incidere anche sulle politiche di reclutamento dei docenti da parte degli Atenei, inducendoli a destinare le esigue risorse di cui dispongono ai soli settori corrispondenti alle prescrizioni relative ai requisiti di docenza, determinando in tal modo una sostanziale e deleteria riduzione di molte discipline non strettamente correlate ai requisiti numerici posti, ma fondamentali per realizzare gli obiettivi formativi dei corsi e soprattutto la interdisciplinarietà e trasversalità dell'offerta formativa.

Si ribadisce che, pur essendo sicuramente necessaria una semplificazione della fase autorizzativa, rimane fondamentale in fase di accreditamento una valutazione nel merito di come gli Atenei abbiano scelto i docenti per la copertura degli insegnamenti, la loro competenza, pertinenza disciplinare, soprattutto per le attività di base, e come abbiano operato. Si segnala infine che dev'essere considerata a parte la problematica dei corsi di studio professionalizzanti, che per loro natura necessitano di una maggiore percentuale di docenti provenienti dal mondo del lavoro.

Normativa

L'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007 di istituzione delle classi di laurea e di laurea magistrale dispone: «Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 [60 per le magistrali] crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei» Questo requisito è richiamato anche dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 544/2007 e dall'art. 5, comma 3, del D.M. n. 17/2010. L'allegato B.1. del D.M. n. 544/2007 introduce inoltre un numero assoluto di docenti di riferimento per ciascun corso di studio, numero dipendente dalla tipologia del corso di studio e dalla numerosità degli studenti. L'allegato B.2. del D.M. n. 17/2010 conferma questa impostazione, introducendo però anche il parametro del numero di curricula attivati. Il D.M.n. 47/2013 abroga i DD. MM. nn. 544/2007 e 17/2010 (ma non l'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007) e nell'allegato A.b. introduce nuove modalità per il calcolo del numero di docenti di riferimento dipendenti dalla tipologia (base, caratterizzante o affine) degli insegnamenti, dalla tipologia (professore o ricercatore) del docente, dalla relazione fra SSD del docente e SSD dell'insegnamento, dalla tipologia (classe di laurea o laurea magistrale, convenzionale o in teledidattica) del corso di studio, dalla numerosità degli studenti, e dalla tipologia (statale o non statale) dell'Ateneo. Tale impostazione è sostanzialmente confermata dall'allegato A.b del D.M. n. 1059/2013, senza più considerare la tipologia dell'Ateneo.

Proposta di semplificazione

- a) Modifica dell'art. 1, comma 9, dei DD. MM. 16 marzo 2007, cancellando il periodo «tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 [60 per le magistrali] crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri Atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei»
- b) Modifica dell'allegato A.b. del D.M. n. 1059/2013 secondo i seguenti principi: il numero di docenti di riferimento richiesto per l'attivazione di un corso di studio deve dipendere esclusivamente dalla tipologia del corso di studio; occorre considerare a parte i corsi di studio considerati professionalizzanti; ciascun docente può essere conteggiato come docente di riferimento per un solo corso di studio con peso 1 oppure per due corsi di studio con peso 0.5 per ciascun corso; l'unico requisito che un docente dell'Ateneo deve soddisfare per essere considerato docente di riferimento è essere titolare di insegnamenti per almeno 6 CFU nel corso di studio.

In allegato si propone un esempio di possibile riscrittura dell'allegato A.b. del D.M. n. 1059/2013 secondo questi principi.

6. Rapporti di riesame

Descrizione del problema

La normativa attuale prevede la redazione annuale di un Rapporto di Riesame per ciascun corso di studio. Nella maggior parte dei casi, gli effetti delle modifiche effettuate su un corso di studio si vedono solo dopo un periodo pari almeno alla durata normale del corso stesso; osservazioni su periodi più brevi rischiano di essere viziate da fenomeni transienti non significativi. Questo suggerisce che la redazione di tale rapporto possa essere più utile se effettuata a intervalli più ampi, soprattutto per corsi di studio che hanno raggiunto una configurazione sostanzialmente stabile.

Normativa

L'allegato A.e. del D.M. n. 47/2013, lasciato invariato dal D.M. n. 1059/2013, prevede che «Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti»

Proposta di semplificazione

Sostituire il punto IV dell'Allegato A.e. del D.M. n. 47/2013 con il seguente: «IV. Redazione del Rapporto di Riesame: Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare con una frequenza almeno pari alla durata normale dello stesso il Rapporto di Riesame entro i termini stabiliti.»

7. Presidio di qualità e nucleo di valutazione

Descrizione del problema

In taluni assetti organizzativi di Ateneo sono stati riscontrati rischi di potenziali sovrapposizioni di competenze fra Presidio di qualità e Nucleo di valutazione interno, sovrapposizioni che portano ad una duplicazione di azioni e ad un appesantimento burocratico.

Normativa

Il Presidio di Qualità è stato introdotto dal D.M. n. 47/2013, confermato sul punto dal D.M. n. 1059/2013, che nell'allegato B.b precisa: «Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'Ateneo»

Proposta di semplificazione

Anche in questo caso non è strettamente necessaria una modifica normativa. Si segnala però la necessità che l'organizzazione del sistema di AQ degli Atenei eviti sovrapposizioni di competenze e responsabilità fra i due organismi, e che siano perciò criticamente rilevate, in fase di valutazione di tale sistema, eventuali sovrapposizioni. Si ricorda infine che la normativa permette di utilizzare eventualmente strutture già presenti in Ateneo aventi le stesse finalità del Presidio di Qualità senza necessità di creare ulteriori organismi.

8. Riconoscimento di CFU per attività formative pregresse e competenze acquisite

Descrizione del problema

A seguito dell'approvazione della legge n. 92/2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» appare necessario un intervento normativo che armonizzi quanto ivi stabilito all'art. 4, commi 51–58, in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea del 5.9.2012 volta a garantire «che siano istituiti entro il 2015 sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale», e con quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 240/2010, che limita a 12 i CFU riconoscibili per attività pregresse.

Normativa

L'art. 14 della legge n. 240/2010 norma il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse e competenze acquisite, mentre l'art. 4 della legge n. 92/2012 ai commi 51–58 recepisce nel nostro ordinamento la Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea del 5.9.2012 in materia di formazione permanente.

Proposta di semplificazione

Integrazione del comma 2 dell'art. 14 della legge n. 240/2010 aggiungendo in fondo il seguente periodo: «Allo scopo di facilitare l'accesso all'istruzione e alla formazione formale le Università possono essere autorizzate a riconoscere individualmente crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in contesti non formali e informali, previa attivazione di idonei servizi di orientamento e consulenza per il riconoscimento e la convalida degli apprendimenti pregressi (a norma dell'art. 4, comma 56. a), della legge n. 92/2012), che operino in conformità con Linee guida nazionali emanate dal MIUR, sentiti CRUI e CUN, secondo standard di qualità verificati da ANVUR.»

ALLEGATO

Esempio di riscrittura dell'allegato A.b. del D.M. n. 1059/2013, seguendo i principi illustrati nel punto 5, senza affrontare la questione dell'identificazione dei corsi di studio professionalizzanti al di là di quanto già presente nel citato DM.

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, da applicarsi ai corsi attivati sia dalle Università statali sia dalle Università non statali.

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi di nuova attivazione

Corsi erogati in modalità convenzionale, non appartenenti alle classi L/SNT/1-4 (Professioni sanitarie), L-12 (Mediazione linguistica), L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive), L-39 (Servizio sociale), LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), LM-68 (Scienze e tecniche dello sport), LM-85bis (Scienze della formazione primaria), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato)

<i>CORSI</i>	<i>I anno di attivazione</i>	<i>II anno di attivazione</i>	<i>Dal III anno di attivazione</i>
<i>Laurea</i>	5 docenti	7 docenti	9 docenti
<i>Laurea magistrale</i>	4 docenti	6 docenti	6 docenti
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	8 docenti	12 docenti	15 docenti
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni</i>	10 docenti	14 docenti	18 docenti

Corsi erogati in modalità convenzionale, appartenenti alle classi L/SNT/1-4 (Professioni sanitarie), L-12 (Mediazione linguistica), L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive), L-39 (Servizio sociale), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), LM-68 (Scienze e tecniche dello sport), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato)

<i>CORSI</i>	<i>I anno di attivazione</i>	<i>II anno di attivazione</i>	<i>Dal III anno di attivazione</i>
<i>Laurea</i>	4 docenti	5 docenti	6 docenti
<i>Laurea magistrale</i>	2 docenti	4 docenti	4 docenti

Corsi erogati in modalità convenzionale, appartenenti alle classi LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), LM-85bis (Scienze della formazione primaria)

<i>CORSI</i>	<i>I anno di attivazione</i>	<i>II anno di attivazione</i>	<i>Dal III anno di attivazione</i>
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	6 docenti	8 docenti	10 docenti

Corsi erogati in modalità teledidattica

<i>CORSI</i>	<i>I anno di attivazione</i>	<i>II anno di attivazione</i>	<i>Dal III anno di attivazione</i>
<i>Laurea</i>	5 docenti, di cui 2 tutor	7 docenti, di cui 3 tutor	9 docenti, di cui 3 tutor
<i>Laurea magistrale</i>	4 docenti, di cui 2 tutor	6 docenti, di cui 2 tutor	6 docenti, di cui 2 tutor
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	8 docenti, di cui 2 tutor	12 docenti, di cui 3 tutor	15 docenti, di cui 5 tutor

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi già accreditati

Corsi erogati in modalità convenzionale, non appartenenti alle classi L/SNT/1-4 (Professioni sanitarie), L-12 (Mediazione linguistica), L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive), L-39 (Servizio sociale), LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), LM-68 (Scienze e tecniche dello sport), LM-85bis (Scienze della formazione primaria), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato)

<i>CORSI</i>	<i>Docenti di riferimento</i>
<i>Laurea</i>	9 docenti
<i>Laurea magistrale</i>	6 docenti
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	15 docenti
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni</i>	18 docenti

Corsi erogati in modalità convenzionale, appartenenti alle classi L/SNT/1-4 (Professioni sanitarie), L-12 (Mediazione linguistica), L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive), L-39 (Servizio sociale), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate), LM-68 (Scienze e tecniche dello sport), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), LM-94 (Traduzione specialistica e interpretariato)

<i>CORSI</i>	<i>Docenti di riferimento</i>
<i>Laurea</i>	6 docenti
<i>Laurea magistrale</i>	4 docenti

Corsi erogati in modalità convenzionale, appartenenti alle classi LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), LM-85bis (Scienze della formazione primaria),

<i>CORSI</i>	<i>Docenti di riferimento</i>
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	10 docenti

Corsi erogati in modalità teledidattica

<i>CORSI</i>	<i>Docenti di riferimento</i>
<i>Laurea</i>	9 docenti, di cui 3 tutor
<i>Laurea magistrale</i>	6 docenti, di cui 2 tutor
<i>Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni</i>	15 docenti, di cui 5 tutor

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve essere titolare di insegnamenti per almeno 6 CFU nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Possono essere conteggiati come docenti di riferimento:

- a) Professori, Ricercatori di ruolo e Assistenti del ruolo a esaurimento delle Università italiane;
- b) Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240/2010 e Ricercatori di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005;
- c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010;
- d) Esclusivamente fino all'a.a. 2015/16 incluso possono essere conteggiati i contratti attribuiti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005;
- e) Con riferimento ai Corsi di studio "internazionali" possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di Atenei stranieri in convenzione con Atenei italiani ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da Università straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attività accademiche. Per "corsi di studio internazionali" si intendono corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con Atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese. Sentita l'ANVUR e con successivo provvedimento ministeriale potrà essere definita ulteriormente la platea dei corsi di studio rientrante tra i corsi "internazionali".

iii. Tutor per i corsi erogati in teledidattica

I Tutor di riferimento devono svolgere una delle seguenti funzioni:

- a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).